

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
Sezione 1A bis, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 6711/94 proposto da TARSGGI Franco,
MORGANTI Rinaldo, FONTANA Luigina, RICCI Daniela,
ZATTONI Maria Laura, PIGNALUSA Maria Grazia,
BRESOLANI Armanda, TONDINELLI Ines, AMANTE
Concetta, LIBERTAZZI Roberto, FUSCO Matilde,
PERSIANI Pierella, TREPICCIONE Rosa Maria, NORO
Sandra, DI PAOLA Paola, CAMERIANI Elena, EMILIO
Maria, VERGINE Daniela, MASSARUTI Marina, CADOLINO
Patrizia, FLACIELLO Cristina, RIZZO Mirella,
BORRACCINO Antonio, PICARELLA Massimo, FAGANI Elio,
PELUSO Fulvio, FERRAZZI Claudio, NOIRET
Massimiliano, rappresentati e difesi dall'avv.to
Luciano Cucci ed elettivamente domiciliati presso
lo stesso in Roma, via G. De Benedetti, n. 45;

contro

il Ministero delle Difesa, costituitosi in
giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato;

per l'accertamento



- del diritto alla riscossione dell'integrale trattamento economico e retributivo spettante in applicazione dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11.7.1960, n. 312, e del diritto al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme liquidate per effetto degli inquadramenti disposti in applicazione della legge predetta;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la pubblica udienza del 28 ottobre 2002 il Consigliere Polito Bruno Rosario;

Uditi per le parti gli avvocati Gucci e Giannuzzi.

Ritenuto che sussistono i presupposti per la decisione della causa in forma semplificata ai sensi dell'art. 26 della legge n. 1034/1971, come integrato dall'art. 9 della legge n. 205/2000;

Considerato anche in relazione a precedenti decisioni della sezione sulla questione "de qua";

- che è pacifico in giurisprudenza - nel quadro del principio sancito dall'art. 429 cod. proc. Civ. -

che ogni qual volta l'Amministrazione disponga il pagamento di emolumenti retributivi in ritardo

rispetto alla data di maturazione del credito di

lavoro spettano al pubblico dipendente sulla somma dovuta a titolo di sorte capitale gli accessori per interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi a partire dalla data predetta;

- che la Corte Costituzionale con decisione n. 136 del 9/17.5.2001 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, commi quarto e quinto, della legge 23.12.1998, n. 448 - in base al quale le somme corrisposte al personale del comparto dei ministeri per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11.7.1980, n. 312, non danno luogo ad interessi né a rivalutazione monetaria - per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione;

- che va, pertanto, riconosciuto il diritto dei ricorrenti alla corresponsione sulle competenze retributive arretrate degli interessi e della rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo le modalità di reciproca concorrenza stabilite dall'art. 22, comma 36°, della legge 23.12.1994, e con i criteri specificati nella decisione dell'A.P. del Consiglio di Stato n. 3 del 15.6.1998;

- che, come da concorde giurisprudenza, il diritto alla percezione degli interessi e rivalutazione

monetaria sulla differenze retributive dovute per effetto degli inquadramenti di cui trattasi decorre dall'8.11.1988, data di pubblicazione sulla G.U. della deliberazione della Commissione Paritetica sulla corrispondenza tra i nuovi profili professionali e le qualifiche previste dal precedente ordinamento (cfr. "ex multis" da ultimo Cons. St., Sez. VIA, n. 50 del 4.1.2000; n. 6141 del 16.11.2000) e che in tali sensi sono state formulate le conclusioni della parte istante con memoria depositata il 17.10.2002;

che il ricorso, nella parte in cui è diretto ad ottenere il pagamento di competenze retributive che si affermano non erogate nei confronti di taluni ricorrenti a seguito degli inquadramenti in argomento, va dichiarato inammissibile per genericità del "petitum" non essendo individuati né i soggetti interessati, né il "quantum" delle somme asseritamente non erogate;

che sussistono motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
Sezione 1^a bis:

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
25 ottobre 2002 con l'intervento dei seguenti
magistrati:

-MASTROCCOLA Cesare,	Presidente;
-POLITE Bruno Rosario,	Consigliere estensore;
-SCALA Donatella,	1° Referendario.

14 NOV. 2002

Described
by A. C. C. C.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE I

Add: 17/11/1980 conforme
alle prescrizioni dell'art. 17 della
Legge 11/1/1978 **AVVOCATURA**
a norma dell'art. 17 della **Legge 11/1/1978**
di procedura 17/11/1980 **17/11/1980**

AVVOCATURA GENERALE
DIREZIONE GENERALE
P. 642
INDELLIBENTE



[Handwritten signature]